

FONDAZIONE “educaRE” ETS

STATUTO

PROEMIO

La Fondazione di cui *infra* nasce per volontà delle Parrocchie di Ognissanti in Cavazzoli, San Prospero Strinati, San Pio X, San Giuseppe, SS. Gervasio e Protasio Martiri in Coviolo, le quali così intendono dare continuità alle attività delle rispettive Scuole Materne, nell’ordine “Maria Vergine Madre”, “Regina Mundi”, “San Pio X”, “San Giuseppe”, “Carlo e Elena Gastinelli; tale decisione consolida una storia di testimonianza dell'accoglienza e dell’educare in senso cristiano. Storia iniziata, per la maggior parte delle Fondatrici, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, formando nuove generazioni di cristiani e di cittadini, con la dedizione di insegnanti e direttrici (che spesso hanno rinunciato ad un posto più sicuro e remunerativo, vivendo il loro insegnamento come una vocazione), cuoche e altre figure ricordate con stima e affetto dalle famiglie e dai bambini; con l'impegno e la collaborazione delle famiglie, dei volontari parrocchiali per garantire "scuole di qualità"; con il sostegno di benefattrici e benefattori, a partire dai Parroci, che spesso hanno donato risorse personali o fatto lasciti per la costruzione o l'adeguamento degli edifici, per la vita stessa delle Scuole, specie nei momenti di difficoltà economica.

La volontà di costituirsi in Fondazione aperta all’ingresso di altre parrocchie, nasce dalla consapevolezza che solo un percorso comune fra le diverse scuole conferisce credibilità sia alla condivisione dell’esperienza cristiana, sia al progetto di sostegno in rete alle famiglie cui esse sono chiamate.

Il costituirsi in Fondazione dà corpo alla costruzione del “cantiere” di una unità pastorale cui sono orientate le parrocchie, alleggerendo, per quanto possibile, i Parroci e i loro collaboratori dalle nuove e sempre più complesse esigenze nella gestione delle scuole, focalizzando la missione pastorale nell’incontro con le persone, specie quelle in via di formazione, e nell’annuncio. Ciò, in particolare, valorizzando la famiglia e collaborando con essa, come ha richiamato il recente Sinodo: *“La famiglia è colonna portante di ogni comunità cristiana. I genitori, i nonni e tutti coloro che vivono e condividono la loro fede in famiglia sono i primi missionari. La famiglia, in quanto comunità di vita e di amore, è un luogo privilegiato di educazione alla fede e alla pratica cristiana, che necessita di un particolare accompagnamento all’interno delle comunità. Il sostegno è necessario soprattutto per i genitori che devono conciliare il lavoro, anche all’interno della comunità ecclesiale e a servizio della sua missione, con le esigenze della vita familiare.”* (Relazione di sintesi, 28 ottobre 2023, Parte II, 8-c).

Il presente proemio è parte integrante della costituzione in Fondazione.

Art. 1 – Costituzione

È costituita una fondazione ai sensi del DL 117/2017 denominata **“Fondazione educaRE ETS”**, con sede in Reggio Emilia, in via Giovanni

Rinaldi, 40/A.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione ha la sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti nel territorio della Regione Emilia Romagna al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della rete di supporto alle attività della Fondazione stessa.

Art. 2 – Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e attività istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione di ogni ordine e grado e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs 117/2017), in stretta collaborazione con le famiglie di provenienza secondo forme e modalità aperte al confronto dell'integrazione culturale;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestione di scuole dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera, ecc. (*art. 5 lettera d del D.Lgs 117/2017*);
- b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno di alunni disabili o con bisogni educativi speciali, contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell'infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi della Fondazione (*art. 5, lett. a e d del D.Lgs 117/2017*);
- c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (*art. 5 lettera i del D.Lgs*

117/2017);

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa compresa la gestione dei servizi doposcuola ed aiuto allo studio (*art. 5 lettera l del D.Lgs 117/2017*);

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alle scuole e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (*art. 5 lettera u del D.Lgs 117/2017*);

f) promuovere l'apertura e la gestione di servizi alla persona rivolti ad anziani e persone con disabilità.

La Fondazione promuove la professionalità e la cultura educativa attraverso processi collegiali e continui di formazione, di ricerca e di sperimentazione allo scopo di costruire e diffondere pratiche educative volte ad umanizzare la vita delle persone.

La Fondazione favorisce lo sviluppo integrale della persona nella sua individualità e irripetibilità in vista della sua completa maturazione, libera e responsabile attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità religiose e di pensiero, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativa didattica e pedagogica si ispirano al Magistero della Chiesa e alla sua antropologia, ai valori cristiani e universali e recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola in Italia, attraverso la Fism (Federazione italiana scuole materne) e la Fidae (Federazione di istituti di attività educative).

La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dei suoi fini e, tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi ausiliari;
- l'organizzazione e la gestione di servizi extracurricolari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pre e il post scuola e il servizio estivo;
- la riscossione delle rette di frequenza;
- l'ottenimento e/o il mantenimento della parità scolastica ai sensi della legge 62/2000.

La Fondazione provvede all'erogazione dei servizi scolastici ed educativi attraverso l'assunzione del personale necessario: insegnanti, educatori, personale ausiliario ed amministrativo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Indirizzo l'individuazione delle attività

secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

- redigere tutti i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione;
- stipulare convenzioni e contratti necessari o utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e l'affitto di beni mobili, anche registrati, beni immobili e diritti immobiliari, aziende;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società, e altri soggetti concedendo le opportune garanzie;
- amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usuaria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
- partecipare ad associazioni, consorzi, società, raggruppamenti di imprese, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima prima enunciati. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori del settore di riferimento;
- svolgere attività formativa, nonché di ricerca con riferimento ai propri ambiti di attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio e Fondo di Dotazione

Il patrimonio della Fondazione costituito dal Fondo di Dotazione, dal Fondo di Gestione e dalle Riserve, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro, pari almeno a quelli stabiliti dalla legge, dai beni mobili, beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori originari in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori aderenti;
- b) dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio

per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;

- c) dagli eventuali avanzi di gestione, che il Consiglio di indirizzo non abbia destinato al Fondo di Gestione;
- d) dai conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e/o dai Sostenitori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- e) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione, dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Art. 5 – Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o privati o dall'Unione Europea;
- d) da apporti o conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Sostenitori o comunque da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- e) dagli eventuali avanzi di gestione che il Consiglio d'Indirizzo abbia destinato a Fondo di Gestione;
- f) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 7 – Esercizio finanziario, Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione e il programma delle attività devono essere approvati entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui si

riferiscono.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio – termine prorogabile fino a 180 (centottanta) giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario – il Consiglio di Indirizzo, su presentazione della bozza da parte del Consiglio di Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, approva il Bilancio di Esercizio – composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa – e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, predispone il Bilancio Sociale – redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al capoverso precedente e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio Sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 8 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori originari;
- Fondatori aderenti;
- Sostenitori.

In particolare, sono Fondatori originari le Parrocchie di Ognissanti in Cavazzoli, di S. Prospero Strinati, di S. Pio X, di S. Giuseppe e di SS. Gervasio e Protasio Martiri in Coviolo, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori aderenti, successivamente alla costituzione, esclusivamente le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitore le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, condividendo le finalità della Fondazione, alla realizzazione dei suoi scopi, nella misura minima definita dal Consiglio di Indirizzo, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con la prestazione di un'attività di terzi o personale, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per il quale risulta prestata l'attività a favore della Fondazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Indirizzo, potranno essere istituite particolari categorie di Sostenitori e regolamentati i rapporti fra i Sostenitori e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia ed attiva partecipazione.

Art. 9 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide l'esclusione dei Fondatori aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri membri e organi della Fondazione.

Nel caso di persone giuridiche o enti l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione o scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo verificatasi;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, originari e aderenti, e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Coloro che abbiano receduto, o che siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

I Fondatori originari non possono in nessun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Nel caso in cui un Fondatore, originario o aderente, non adempia all'obbligo di ricostituire, per la parte di propria competenza, il Fondo di Dotazione della Fondazione eroso da eventuali perdite di esercizio, lo stesso Fondatore perderà il proprio diritto di voto – nell'ambito del Consiglio di Indirizzo e per le altre decisioni riservate ai Fondatori dal presente Statuto – fintanto che non avrà adempiuto al suddetto obbligo.

Art.10 – Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o collegiale);
- il Revisore legale dei conti, ove nominato;
- l'Assemblea dei Sostenitori.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 11 – Requisiti soggettivi dei componenti degli organi

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti tra persone di piena capacità civile.

Non possono far parte degli organi coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

I componenti degli organi della Fondazione, qualora e in qualunque

momento perdano i requisiti di cui al presente articolo, decadono con dichiarazione del Consiglio di Indirizzo.

Art.12 – Consiglio d’Indirizzo

Il Consiglio d’Indirizzo è composto dai Fondatori originari e dagli aderenti, che agiscono in proprio – se persone fisiche – ovvero in persona del legale rappresentante pro-tempore o di altra persona dallo stesso delegata. Per le Parrocchie fondatrici, originarie e aderenti, la suddetta delega potrà essere rilasciata sentito il Consiglio degli affari economici.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio d’Indirizzo:

- a) approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- b) approva il bilancio di previsione annuale e il programma delle attività;
- c) approva il Bilancio di Esercizio e, ove previsto, il Bilancio Sociale ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 117/2017;
- d) approva le modifiche statutarie ed i regolamenti interni relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determina le contribuzioni al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione necessarie per rivestire la qualifica di Fondatore aderente;
- f) determina le contribuzioni necessarie per richiedere la qualifica di Sostenitore;
- g) attribuisce la qualifica di Fondatore aderente, con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori originari, nonché di Sostenitore, previa predisposizione dell’istruttoria e parere del Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili, all’acquisto e alienazione di beni mobili registrati e aziende e all’affitto d’aziende;
- i) nomina il Revisore legale dei conti e ne determina il relativo compenso;
- j) delibera l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con votazione segreta;
- k) nomina, determinandone il compenso, l’organo di controllo, anche monocratico;
- l) delibera il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominandoli, provvedendo altresì alla loro sostituzione, ove necessaria, e determinando il loro compenso in linea con quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017.

A tal fine si precisa che ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’Ufficio e dimostrate. Per i compensi degli amministratori, il Consiglio di indirizzo può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di

particolari cariche;

m) delibera sulla loro revoca con votazione segreta;

n) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità;

o) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri la cui indicazione spetta al Consiglio di Indirizzo sulla base di quanto previsto all'art. 24 del presente Statuto, determinandone il compenso;

p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio di Indirizzo;

q) delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Agli incontri del Consiglio di Indirizzo partecipano tutti i Fondatori o loro delegati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, il Consiglio di indirizzo si reputa validamente costituito quando siano presenti alla riunione o rappresentati tutti i Fondatori con diritto di voto, il Presidente del CdA e tutti i Sindaci Effettivi o il revisore, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato volta per volta tra i presenti.

Art.13 – Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con qualsiasi numero di presenti.

Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sulle questioni relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi di tutti i membri, in qualsiasi grado di convocazione e, ai fini della deliberazione, è necessario il voto favorevole dei Fondatori originari.

Nel caso in cui il Consiglio d'Indirizzo sia formato da un Fondatore originario e un Fondatore aderente, il Consiglio è regolarmente costituito in presenza del Fondatore originario e delibera con il voto favorevole del Fondatore aderente.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo, si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 14 – Assemblea dei Sostenitori

Qualora siano ammessi Sostenitori, è istituita l'Assemblea dei Sostenitori. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita da tutti i Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Sostenitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in alternativa dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

Art.15 – Deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Sostenitori.

In seconda convocazione L'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Sostenitore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dai Fondatori originari, con voto a maggioranza.

La scelta del primo Presidente verrà fatta in sede di atto costitutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o procuratori speciali.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione

dei citati atti.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della Fondazione.

Inoltre, qualora non sia nominato un Direttore Generale, il Presidente:

- dirige l'attività della Fondazione, in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile dell'organizzazione e del personale;
- predispone proposte, progetti e programmi di lavoro, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto dal Presidente della Fondazione e da altri componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, previa determinazione del numero complessivo dei consiglieri, a partire da un minimo di due ed un massimo di 15.

Nel nominare il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo dovrà garantire la rappresentanza di tutti i Fondatori, originari e aderenti; ogni Fondatore ha quindi diritto ad essere rappresentato in Consiglio di Amministrazione da almeno un membro del CdA stesso.

Il vescovo della Diocesi di Reggio-Guastalla avrà diritto di nominare un consigliere soprannumerario, con diritto di voto.

La nomina del primo Consiglio di Amministrazione verrà fatta in sede di atto costitutivo.

I membri del Consiglio dovranno essere scelti in modo che il CdA stesso possieda, nel suo complesso, adeguate competenze professionali in ambito educativo, giuridico, economico, amministrativo.

Indipendentemente dal numero dei componenti, ai Fondatori originari e agli aderenti spetta la nomina di massimo 2 consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati restano in carica per cinque anni salvo dimissioni o morte, e scadono alla data della seduta del Consiglio di Indirizzo per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rinominati.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora un componente del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza, la sostituzione verrà deliberata dal Consiglio di indirizzo e il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno altri due componenti, mediante avviso

scritto, anche posta elettronica, anche non certificata, da recapitare a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, comunque con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, il CdA può essere convocato con un preavviso di tre giorni.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, in via permanente o di volta in volta, nomina un segretario, scegliendolo anche fra le persone estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 19 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, con l'approvazione del bilancio di previsione e la predisposizione del programma delle attività o con altri specifici atti.

In particolare, il Consiglio predispone tutti gli atti di competenza del Consiglio di Indirizzo, ad esempio:

- a) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- b) predispone, ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- c) predispone il Bilancio di Esercizio;
- d) documenta il carattere strumentale e secondario delle attività diverse;
- e) predispone il Bilancio Sociale, ove previsto;
- f) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- g) può nominare il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- h) delibera le assunzioni dei lavoratori subordinati, garantendo

l'applicazione del CCNL Fism/Agidae.

Il Consiglio di Amministrazione per disciplinare il proprio funzionamento potrà redigere un regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti (ivi compreso il Presidente), ovvero a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando il numero dei componenti, i limiti della delega e dei poteri attribuiti. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, non amministratore, partecipa, se convocato, alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di intervento, ma non di voto.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20 – Organo di controllo

Il Consiglio di Indirizzo nomina un Organo di controllo. Ogni componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 c.c., deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 21 – Revisore legale dei conti

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio di Indirizzo nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. Ove l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Retribuzioni

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e per il Revisore legale dei conti.

Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 23 – Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo degli stessi, anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

I volontari, occasionali e non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 – Decisione delle controversie

Eventuali controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, e al funzionamento della Fondazione, sono deferite in prima battuta alla decisione di un Collegio di Probiviri/e composto da tre membri, di cui due nominati dal Consiglio di Indirizzo e uno nominato dal Vescovo di Reggio-Guastalla.

Solo secondariamente, la controversia sarà deferita alla decisione di un Arbitro unico, il quale sarà nominato congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale Forense presso il Tribunale di Reggio Emilia.

L'Arbitro nominato procederà in base al regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Forense presso il Tribunale di Reggio Emilia, in vigore alla data del deposito della domanda. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Art. 25 – Scioglimento

L'estinzione o lo scioglimento della Fondazione può avvenire con delibera del Consiglio di Indirizzo costituito con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto, in qualsiasi grado di convocazione e ai fini della deliberazione è necessario il voto favorevole dei **rappresentanti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e comunque di tutti i** Fondatori originari .

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità con apposita delibera del Consiglio d'Indirizzo, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Libri sociali

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- b) il libro delle adunanze ed delle decisioni del consiglio di indirizzo;
- c) il libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- d) il libro delle adunanze dei sostenitori;
- e) il registro dei volontari, se presenti.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti alla Segretaria amministrativa che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Art. 27 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

F.to Garuti Marco

F.to Don Lorenzo Zamboni

F.to Marco Onesti

F.to Don Davide Maria Poletti

F.to Giovanni Cigarini

F.to Barbara Grazioli

F.to Maria Cristina Gherardi

F.to Matteo Meloni

F.to Pierangela Braglia

F.to Lara Garlassi

F.to Don Daniele Casini

F.to Sabrina Malaguti

F.to Alberto Camparini

F.to cecilia Casasole Notaio (Sigillo)

[illegible]